

Interpello sul corso di aggiornamento per addetti alla segnaletica stradale

15 Luglio 2014

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza), ha risposto a un quesito formulato dall'Ance in merito al **numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento tecnico-pratici di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013**.

Quest'ultimo decreto individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del Testo unico, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della **segnaletica stradale** destinata alle **attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare**. All'Allegato II, il decreto definisce i requisiti dei **corsi di formazione** per preposti e lavoratori, addetti alla pianificazione, al controllo e all'apposizione della segnaletica stradale per le suddette attività lavorative.

Al punto 10 "Modulo di aggiornamento" dell'Allegato II, è stabilito che *"l'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di **contenuti tecnico-pratici**, in caso di modifiche delle norme tecniche"*.

Il punto 5 dello stesso Allegato fissa il numero dei **partecipanti** per ogni corso ad un **massimo di 25 unità**, prevedendo tuttavia il vincolo che *"per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)"*.

Il quesito posto dall'Ance è volto a chiarire che per l'ora di contenuti tecnico-pratici prevista per il corso di aggiornamento **vale il requisito del numero massimo di partecipanti pari a 25 unità**, e non il rapporto istruttore/allievi di 1 a 6.

La Commissione ha puntualizzato che **il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento**, della durata di un'ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, **non è da ritenersi "attività addestrative pratiche"**, pertanto in tal caso **non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6**.

Per i cui contenuti del decreto 4 marzo 2013, si rimanda alla nota Ance "[Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare](#)" del 27 marzo 2013.

Si segnala inoltre la risposta della Commissione a un altro quesito, posto dall'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, in merito alle **responsabilità**, in materia di sicurezza sul lavoro, **delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria**.

In particolare, la Commissione risponde a quattro punti precisando che:

- all'interno di un cantiere **possono essere presenti più imprese affidatarie** in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa;
- l'**impresa affidataria**, come definita all'articolo 89 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., **può eseguire direttamente l'opera** impegnando proprie risorse umane e materiali, **o, viceversa, appaltare l'intera opera** o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- i criteri per la valutazione, effettuata dal committente, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese, variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. **Per le imprese solo affidatarie, tale idoneità consiste nel possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici l'idoneità comprende anche la disponibilità di proprie risorse umane e materiali** in relazione all'opera da realizzare;
- le **modalità e l'assiduità**, con cui il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di

verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, **devono essere valutate dal medesimo datore di lavoro tenendo conto di vari parametri** tra cui, a titolo esemplificativo: la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici. In allegato i testi dei due interpelli.

16992-Interpello segnaletica stradale.pdf [Apri](#)

16992-Interpello responsabilità affidataria.pdf [Apri](#)